

Diventare volontario CEAV

XXVIII
Corso di formazione
gratuito

14 - 15 - 21 - 22 NOVEMBRE 2018

Aula Magna Dipartimento Scienze Oncologiche IOV - IRCCS

> Via Gattamelata, 64 PADOVA



Diventare volontario CEAV

XXVIII Corso di formazione gratuito

> 14 - 15 - 21 - 22 NOVEMBRE 2018

Aula Magna Dipartimento Scienze Oncologiche IOV - IRCCS

> Via Gattamelata, 64 PADOVA

L'AIUTO AL PAZIENTE ONCOLOGICO

ASPETTI ETICO-GIURIDICI NELL'ULTIMO PERIODO DI VITA



DANIELE RODRIGUEZ

P.O. i.q. di Medicina legale Università degli Studi di Padova

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 219/2017



DANIELE RODRIGUEZ

P.O. i.q. di Medicina legale Università degli Studi di Padova

LA RELAZIONE DI CURA

IL RIFIUTO E LA REVOCA DEL TRATTAMENTO E DELL'ACCERTAMENTO

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E ACCERTAMENTO

LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURF

Legge 22 dicembre 2017, n. 219

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

(GU Serie Generale n.12 del 16 gennaio 2018)

OSSERVAZIONI PRELIMINARI La legge 219 riprende ampiamente il codice di deontologia medica

LEGGE - ARTICOLO 1	CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2	Articolo 3. [I] Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e
e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e	il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione
all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o	alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi	Articolo 35. [2] Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici
espressamente previsti dalla legge.	senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.
2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso	Articolo 20. La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull'individuazione e
informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia	condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità.
professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive	ll medico nella relazione persegue l'alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei
competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. In tale relazione sono	valori e dei diritti e su un'informazione comprensibile e completa,
coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero	
una persona di fiducia del paziente medesimo.	
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo	Articolo 33. [I] Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione
completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli	comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla
accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle	terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché
conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia	sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.
ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una	[III] Il medico rispetta la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro
persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il	soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.
rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella	
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.	
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è	Articolo 33. [II] Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o
documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso	del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della
dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito	sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.	escludere elementi di speranza.
	Articolo 35. [] Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia
	documentale,
	il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli
	prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante
	sull'integrità psico-fisica.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma	Art. 35. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici in
4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o	presenza di dissenso informato.
singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme	
di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai	
fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione	
artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.	
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria	
sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale	
decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche	
avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la	
propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo	
sanitario elettronico.	
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.	Articolo 20. [II] Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cura considerando il tempo della
	comunicazione quale tempo di cura.

Costituzione Repubblica Italiana

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una che compongono l'equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo

diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari

conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della

<u>Può rifiutare in tutto o in parte di</u>

<u>ricevere le informazioni</u> ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di

Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

<u>5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di </u> <u>, in tutto o in parte, con le stesse forme</u> di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti <u>del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di</u> <u>revocare in qualsiasi momento, con le stesse</u> <u>forme di cui al comma 4, il consenso prestato, </u> anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. ...

5. ... Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. ...

5. ... Oualora il paziente esprima la rinuncia o l rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. ...

6. ... Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria

volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia

di terapia del dolore e di cure palliative.

11. È fatta salva l'applicazione delle norme speciali che disciplinano l'acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per

o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.

Art. 2 Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

- 2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
- 3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Codice di Deontologia medica (2014)

Art. 16. Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non proporzionati

Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita.

Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato.

Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte.

Codice di Deontologia medica (2014)

Art. 22. Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano <u>richieste prestazioni in contrasto</u> con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

Art. 3 Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1,

essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

Art. 3 Minori e incapaci

- 3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.
- 4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Art. 3 Minori e incapaci

4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti trattamenti

sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia

atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili

possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3. *

^{* &}quot;... la decisione è rimessa al giudice tutelare"

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata

comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

- 7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
 - 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all'articolo 1, comma 2, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.

3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.

- 4. Il consenso del paziente e l'eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
 - 5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative

necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.

Art. 6 Norma transitoria

disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

Codice di Deontologia medica (2014)

Art. 22. Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano <u>richieste prestazioni in contrasto</u> con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.



ho concluso

grazie per l'attenzione

